

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. LXXXVI
n. 1

RELAZIONE

CONCERNENTE LE DECISIONI ASSUNTE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 127 DELLA COSTITUZIONE IN MERITO
ALLE LEGGI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
CHE APPROVANO IL RENDICONTO GENERALE DELLA
REGIONE


(Aggiornata al 20 novembre 2013)

(Articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76)

**Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell'attività di Governo**

(FRANCESCHINI)

—————
Comunicata alla Presidenza con lettere in data 13 e 20 novembre 2013
—————



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Affari Regionali, Turismo e Sport

UFFICIO II – Ufficio per l'esame di legittimità della legislazione regionale e delle province autonome ed il contenzioso costituzionale

Servizio IV - Politiche economiche e finanziarie

Relazione da obbligo di legge

Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articolo 29, comma 2
(decisioni in merito alle leggi delle Regioni a statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della Regione)

Come noto, a norma dell'articolo 127 della Costituzione il Governo può promuovere questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale quando ritenga che una legge regionale ecceda la propria competenza; questa attività di esame si verifica chiaramente anche per le leggi aventi carattere economico-finanziario e il Dipartimento per gli Affari regionali, Turismo e Sport, è competente a svolgere l'istruttoria delle leggi regionali al fine del suddetto esame che è effettuato, previo il sistematico raccordo con i Ministeri di settore competenti per materia, avendo cura di garantirne l'omogeneità di giudizio nei confronti delle regioni e delle province autonome.

Ogni legge regionale e provinciale (ad eccezione di quelle della Sicilia, per le quali vale il vecchio sistema di controllo preventivo da parte del Commissario dello Stato) viene dunque esaminata dal Governo della Repubblica che dispone di 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge sul bollettino regionale per promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, previa delibera del Consiglio dei Ministri.

In tale contesto pervengono alle valutazioni governative tutti i bilanci, annuali e pluriennali, gli assestamenti al medesimo, le leggi finanziarie ed i rendiconti di ciascun anno.

Per quanto riguarda le leggi regionali di approvazione dei rendiconti, è necessario sottolineare che il Legislatore statale ha previsto un vero e proprio obbligo a carico delle Regioni; quello di approvare il rendiconto generale con legge regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. È, inoltre, previsto che lo

statuto e le leggi regionali stabiliscano, in ogni modo, le modalità e i termini per la sua presentazione al Consiglio regionale (art. 29, co. 1, D. Lgs. 28-3-2000, n. 76).

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Governo deve presentare al Parlamento una relazione sulle decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in merito alle leggi delle Regioni a statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della Regione.

Entro il 15 novembre dello stesso anno la relazione è integrata dai rilievi e dagli esiti relativi alle predette leggi regionali per le quali il Governo ha promosso la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale.

È opportuno sottolineare che le Regioni, ai sensi dei propri statuti, hanno termini ordinatori per l'approvazione dei risultati finali di gestione che in molti casi superano il termine indicato al primo comma dell'articolo 29, del su indicato decreto legislativo.

Di fatto, quindi, entro il 15 novembre la relazione è comunque integrata, inserendo eventuali altre leggi regionali di approvazione di rendiconto, indipendentemente dalla richiesta di impugnazione dinanzi la Corte costituzionale.

Inoltre, ai sensi della normativa contabile vigente, da ultimo ribadita all'art. 27, comma 2, D. Lgs. n. 76/2000, le Regioni sono obbligate ad aver approvato il consuntivo di almeno due anni precedenti a quello di approvazione del bilancio annuale per poter autorizzare la contrazione di nuovi mutui in tale bilancio.

Ne consegue, quindi, che le Regioni spesso approvano, regolarmente in via amministrativa, i rendiconti nei termini previsti dai

rispettivi statuti e poi la Giunta regionale inoltra il provvedimento al Consiglio regionale per l'approvazione con legge.

All'esame governativo pervengono, così, quasi sempre contemporaneamente, il bilancio dell'anno di riferimento ed il rendiconto di uno o due anni prima.

Ciò posto, nella tabella esplicativa che segue si riporta la situazione relativa all'approvazione legislativa dei predetti rendiconti delle Regioni a statuto ordinario.

Si segnala che per tutte le leggi riportate nella seguente tabella, non è stata promossa alcuna questione di legittimità costituzionale dinanzi la Corte Costituzionale.

REGIONE	RENDICONTO GENERALE (ultimo approvato)
ABRUZZO	L.r. 29.10.2013, n. 39 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2010.
BASILICATA	L.r. 05.08.2010, n. 26 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009 della regione Basilicata.
CALABRIA	L.r. 30.07.2010, n. 19 Approvazione Rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2009.

CAMPANIA	l.r. 08.02.2010, n. 5 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2008.
EMILIA - ROMAGNA	l.r. 29.10.2010, n. 10 Rendiconto Generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009.
LAZIO	l.r. 24.12.2009, n. 29 Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008
LIGURIA	l.r. 03.08.2010, n. 13 Rendiconto generale della amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2009.
LOMBARDIA	l.r. 09.08.2010, 15 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009.
MARCHE	l.r. 28.07.2009, n.17 Rendiconto generale dell'amministrazione per l'anno 2008.
MOLISE	l.r. 09.10.2009, n. 26 Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2008.

PIEMONTE	l.r. 14.06.2010, n. 16 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009.
PUGLIA	l.r. 30.07.2010, n. 8 Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2009.
TOSCANA	l.r. 06.07.2010, n. 39 Rendiconto generale per l'anno finanziario 2009.
UMBRIA	l.r. 11.02.2010, n. 7 Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 2008.
VENETO	l.r. 13.08.2009, n. 20 Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2008.

Relativamente all'attività svolta in proposito dal Governo ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione di concerto con quella effettuata, per la sua parte di competenza, dal Ministero dell'Economia e Finanze, il controllo si è incentrato, in primo luogo, sui temi, tra loro strettamente connessi, della puntuale costruzione e garanzia degli equilibri di bilancio e del rispetto delle regole e dei limiti posti dall'ordinamento contabile alla politica di indebitamento nonché all'osservanza degli obblighi relativi al Patto di stabilità interno.

Occorre, infine, segnalare come la recente modifica del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione, ha comportato necessariamente per le

Regioni una rivisitazione dei tempi tecnici necessari attraverso i quali addivenire all'approvazione legislativa di detto documento contabile, in tempi giuridicamente accettabili.

A partire dal 2013, infatti, sono intervenute le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, il quale nell'ambito delle disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, prevede un rafforzamento dei controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni, sottoponendo il documento di rendiconto regionale al giudizio di parifica della Corte dei Conti.

